

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1374 DELLA COMMISSIONE**del 5 agosto 2022****relativo all'autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, suinetti svezzati e scrofe, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Il potassio diformiato è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento. Il richiedente ha successivamente ritirato la domanda relativa a tutte le specie animali ad eccezione dei suinetti svezzati, dei suini da ingrasso e delle scrofe.
- (4) Nel parere del 27 gennaio 2022 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente aveva fornito elementi di prova che dimostrano che l'additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha inoltre concluso che il potassio diformiato non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha altresì concluso che l'additivo è un irritante per gli occhi, ma non ha potuto trarre conclusioni sul fatto che possa essere un irritante per la pelle o un sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del potassio diformiato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo.
- (6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 della Commissione, del 19 aprile 2012, concernente l'autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento (CE) n. 492/2006 (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 3).

⁽³⁾ EFSA Journal 2022;20(3):7167.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione della sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 è abrogato.

Articolo 3

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 28 febbraio 2023, in conformità alle norme applicabili prima del 28 agosto 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 28 agosto 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 28 agosto 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 28 agosto 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 28 agosto 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: conservanti.								
1a237a	Potassio diformiato	Composizione dell'additivo	Scrofe		—	12 000	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Autorizzato solo nel pesce crudo e nei sottoprodotti ittici destinati all'alimentazione degli animali con un tenore massimo di 9 000 mg di potassio diformiato come sostanza attiva per kg di pesce crudo. 3. Il tenore massimo di potassio diformiato deve essere di 6 000 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso e di 12 000 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le scrofe, sia se usato da solo come conservante che in combinazione con altre fonti di potassio diformiato. 4. La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il livello massimo consentito di 10 000 mg/kg nei mangimi completi destinati a suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.	28.8.2032
		Potassio diformiato: 50 ± 5 % Forma liquida (50: 50 diluito in acqua) Caratterizzazione della sostanza attiva Potassio diformiato C ₂ H ₃ O ₄ K Numero CAS: 20642-05-1 Numero EINECS: 243-934-6 Prodotto mediante sintesi chimica Metodo di analisi (1) Per la determinazione del potassio diformiato (come acido formico totale) nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: — cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) - EN17294 Per la determinazione del potassio nell'additivo per mangimi: — spettrometria di assorbimento atomico (AAS) - EN ISO 6869; o	Suinetti svezzati e suini da ingrasso		-	6 000		

		— spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) - EN15510					5. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti indicare: «L'uso simultaneo di diversi acidi organici o loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.». 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.